

Presentazione di una relazione.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Barzilai a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

BARZILAI. Mi onoro di presentare alla Camera la relazione sul disegno di legge per una tombola telegrafica a favore della Cassa pia di previdenza dell'Associazione della stampa italiana in Roma.

PRESIDENTE. Questa relazione sarà stampata e distribuita.

Si riprende la discussione sul disegno di legge per la Calabria.

PRESIDENTE. L'onorevole Scaglione propone questo emendamento:

« Nel primo capoverso alle parole: « Potranno crearsi agenzie nei capoluoghi di circondario » sostituire: « Questo istituto avrà agenzie in tutti i capoluoghi ed i circondari ».

L'onorevole Scaglione ha facoltà di svolgere il suo emendamento.

SCAGLIONE. Ho proposto questo emendamento per rendere preciso il concetto del disegno di legge. (*Rumori e conversazioni animate*).

Nell'articolo, come è redatto dalla Commissione, si dà la potestà agli istituti di credito agrario, che si istituiscono nelle città di Catanzaro, Cosenza e Reggio, di stabilire delle agenzie in ogni circondario. Io invece vorrei che l'istituzione di queste agenzie fosse obbligatoria anzichè potestativa.

Questo è il concetto del mio emendamento.

PRESIDENTE. L'onorevole Giunti aveva chiesto di parlare.

GIUNTI. Rinunzio. (*Bravo!*)

PRESIDENTE. L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

CHIMIRRI, relatore. Volendolo dividere e indebolire si offendono nel tempo stesso i particolari ed i comuni interessi.

La Commissione non accetta nessun emendamento. (*Benissimo*).

Faccio notare all'onorevole Presidente che vi sono da correggere due errori di stampa. Dove dice: « da approvarsi con decreto del ministro di agricoltura », deve dirsi: « con decreto reale ».

PRESIDENTE. Questo è già stato corretto, onorevole Chimirri.

CHIMIRRI, relatore. ...su proposta del ministro di agricoltura, industria e commercio ».

All'ultimo comma, dove è detto: « per la ricostruzione delle case danneggiate », si deve dire: « per la ricostruzione e la riparazione delle case danneggiate ».

PRESIDENTE. Va bene. L'onorevole Fera non insiste nel suo emendamento ?

FERA. Insisto.

PRESIDENTE. Rileggo l'emendamento degli onorevoli Fera, Spada e Turco.

« *Sostituire:*

« È istituita in ciascun capoluogo delle provincie di Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria una Cassa provinciale di credito agrario.

« La Cassa ha carattere di ente morale autonomo ed ha per iscopo di esercitare il credito agrario nelle tre provincie calabresi nelle forme indicate negli articoli 41, 42 e 43 e sotto l'osservanza delle norme e con le guarentigie stabilite dalle leggi vigenti e dal regolamento speciale da approvarsi con decreto del ministro di agricoltura, industria e commercio, sentito il Consiglio di Stato.

« La Cassa funzionerà come sezione temporanea per l'oggetto di cui all'articolo 16 ».

La Commissione lo respinge ?

CHIMIRRI, relatore. La Commissione non solo respinge l'emendamento dell'onorevole Fera, ma solleva la questione pregiudiziale: non si può mettere ai voti perchè ripugna agli articoli 17 e 22 già votati dalla Camera.

PRESIDENTE. Pongo a partito l'emendamento dell'onorevole Fera.

(*Non è approvato*).

L'onorevole Scaglione mantiene il suo emendamento ?

SCAGLIONE. La Commissione lo accetta ?

CHIMIRRI, relatore. Nossignore !

PRESIDENTE. Pongo a partito l'emendamento dell'onorevole Scaglione.

(*Non è approvato*).

Pongo a partito l'articolo 36 con le correzioni indicate dalla Commissione e che suona così :

Art. 36.

È costituito un Istituto per l'esercizio del credito agrario nelle Calabrie con sede a Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria. Potranno crearsi agenzie nei capoluoghi di circondario.